



MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato 4/A – Assago (MI)

Capitale Sociale € 93.600.000= interamente versato

Iscritta al Tribunale di Milano al n°412618

Codice Fiscale 00772070157

ORDINANZA N° 327_2020

AUTOSTRADA A7 MILANO-SERRAVALLE, A50-A51-A52 TANGENZIALI DI MILANO, A53-A54 RACCORDO E TANGENZIALE DI PAVIA. OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 15 APRILE 2021.

Il sottoscritto Dott. Ing. Luca Dal Passo nella qualità di Direttore Operativo della S.p.A. in epigrafe

PREMESSO

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che occorre evitare, in tali circostanze, che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

- che le Tangenziali Milanesi e la Tangenziale Ovest di Pavia, seppur si sviluppino in un territorio sostanzialmente urbano, mantengono la funzione di collegamento tra le principali direttrici autostradali ed extraurbane e sono contraddistinte alternativamente da alte velocità di percorrenza o da traffico intenso generato soprattutto negli orari di punta;
- che lo sviluppo geometrico delle Tangenziali e relativi Raccordi Autostradali (viadotti, sovrappassi, tratti in trincea, ecc.) è contraddistinto da tratti con pendenze significative, in particolare nelle rampe di svincolo, ove l'adozione di adeguate dotazioni invernali potrebbe garantire maggiore aderenza in caso di avverse condizioni meteo;
- che in caso di incidente, le conseguenze e le ripercussioni viabilistiche anche nelle tratte confinanti sono, come noto, assai significative e si ritiene pertanto opportuno attuare ogni provvedimento volto alla riduzione del rischio di incidentalità;
- che è quindi necessario estendere anche alle sopracitate tratte, oltre che alla tratta A7, i provvedimenti in titolo;

RITENUTO

- necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non dispongono di idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di



temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

VISTI

- gli articoli n. 5 e n. 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992);
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la note informative Prot.20/19489 del 2/10/2020, Prot.20/19888 del 9/10/2020, Prot.20/19887 del 9/10/2020 trasmesse rispettivamente alle Prefetture di Milano, Monza Brianza e Pavia;
- la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 20/21863 del 4/11/2020;

ORDINA

- che tutti i veicoli a motore che dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 transitano lungo i tratti di Autostrada A7 Milano-Serravalle (dal km A+000 e il Km 84+496), A50 Tangenziale Ovest di Milano (dal il km 0-700 al km 31+420), Raccordo SS11 – Molino Dorino (dal km 0+000 al km 2+650), Raccordo Fiera (ex S.S.33 del Sempione dal km 0+000 al km 1+300), A51 Tangenziale Est di Milano (dal km 0+000 al km 29+345), A52 Tangenziale Nord di Milano (dal km 0+000 al km 12+940), A53 Raccordo Pavia-Beregardo (dal km 0+000 al km 9+150) e A54 Tangenziale di Pavia (dal km 0+000 al km 8+384), in entrambe le direzioni di marcia rampe di svincolo comprese, siano muniti di



pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero dispongano a bordo di catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente installati e utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;

- che nel periodo e sulla tratta autostradale ove vigente l'obbligo di cui sopra, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

L'obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopra citato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011.

Assago, 6 novembre 2020

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
IL DIRETTORE OPERATIVO
dott. ing. Luca Dal Passo

